

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

così composto:

dott. Riccardo Rosetti - Presidente

dott. Gianluca Gelso - Giudice relatore

dott.ssa Benedetta Bazuro - Giudice

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 marzo 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

A.D.S., nato a P. il (...) e residente in B. (R.), elettivamente domiciliato in..., presso lo studio dell'avv...., che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

P.C., nata a P. il (...) e residente in B. (B.), elettivamente domiciliata in Via..., Cerveteri (RM), presso lo studio dell'avv...., che la rappresenta e difende unitamente all'avv...., giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 28 novembre 2018 e ritualmente e tempestivamente notificato, A.D.S. deduceva:

- di aver contratto matrimonio civile con P.C. il 1 dicembre 1990 a Perugia;
- che dall'unione tra i coniugi sono nati tre figli, C. il (...) e i gemelli A. e G. il (...);
- che, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, depositato il 12 novembre 2015 e munito di visto della Procura della Repubblica il 13 novembre 2015, i coniugi si erano separati alle seguenti condizioni: ampio diritto di visita del padre ai figli, affidati congiuntamente e collocati presso la madre in B., assegno mensile di mantenimento a favore della moglie di Euro 1.400,00 e a favore dei tre figli di complessivi Euro 1.400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, trasferimento in favore del D.S. della quota di proprietà pari a ½ della casa di B., Via della M. 17, da parte della C. a fronte di un pagamento di Euro 118.000,00 dilazionati in 12 anni dal 1 giugno 2016 in rate annuali di Euro 10.000,00 e rata finale di Euro 8.000,00 e riconoscimento alla C. del pieno possesso della casa familiare sita in B., Via E. D. 47, acquistata in costanza di matrimonio, cessione al D.S. dell'intera proprietà dei beni mobili presenti nell'abitazione di B. e degli autoveicoli Volvo, Autocaravan e motociclo Suzuki e divisione in parti uguali degli importi risultanti sui conti correnti bancari italiani e belgi, oltre all'intestazione di Euro 10.000,00 sui libretti ad ognuno dei tre figli;
- che a detti accordi veniva data esecuzione con atto notarile a firma del Notaio D.M. - Rep (...), Racc. (...) -;
- che la separazione durava ininterrottamente e sussistevano i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio;
- che la C. è una pittrice e convive stabilmente con il nuovo compagno e nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto

Tanto dedotto e rilevato il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio e che si disponga l'autonomia dei coniugi e che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli.

P.C. si costituiva in giudizio il 29 aprile 2019, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio ma deducendo:

- che il D.S. ha visto incrementare le sue entrate in maniera consistente, percependo la somma mensile di Euro 10.000,00 per l'attività lavorativa per l'E. di B. (cumulando buste paga italiana e belga);

- di aver seguito il marito nel suo lavoro in Italia ed in Europa, abbandonando il proprio lavoro e occupandosi a tempo pieno della famiglia, così da permettere al D.S. di crescere professionalmente e raggiungere un ruolo apicale in Aeronautica Militare;
- di vivere in un modesto appartamento a B., di non svolgere alcuna attività lavorativa, avendo solo la passione per la pittura, e di non avere alcuna relazione di convivenza.

Tanto dedotto e rilevato la resistente concludeva chiedendo l'affidamento condiviso dei figli minori gemelli, A. e G., nati il 19 aprile 2004, con residenza privilegiata in B., con diritto di visita del padre, un contributo al mantenimento dei tre figli ammontante ad Euro 2.700,00 mensili (Euro 900,00 ciascuno), oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile di Euro 2.800,00 a carico del ricorrente, fino a quando quest'ultimo presterà servizio presso l'E. di B., ripristinando l'assegno di Euro 1.400,00 al rientro in servizio in Italia.

All'udienza presidenziale del 7 maggio 2019 comparivano le parti e, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava i provvedimenti della separazione, fatta eccezione per la possibilità delle parti di frequentare i figli nella casa di proprietà della controparte.

Il ricorrente depositava memoria integrativa, specificando che l'indennità di Euro 5.700,00 sarebbe stata percepita solo fino all'agosto 2020, termine della missione, e che al momento sosteneva molte spese, quali Euro 1.100,00 per la locazione di un immobile in B., Euro 10.000,00 annuali da versare alla C. per il trasferimento dei beni, Euro 1.435,00 per assegno di mantenimento della moglie ed Euro 1.400,00 per i figli. Il ricorrente insisteva nelle sue conclusioni già rassegnate, chiedendo di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne C., non autosufficiente, trasferitasi per gli studi in Italia mediante corresponsione della somma ritenuta di giustizia direttamente nelle mani della figlia.

All'udienza del 19 dicembre 2019 parte ricorrente deduceva che la resistente non aveva depositato comparsa di costituzione, chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali e la pronuncia sullo status, nonché, entrambe le parti, l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il G.I. si riservava.

Con ordinanza del 7 gennaio 2020, il G.I., ritenuto che non ricorressero allo stato i presupposti per modificare l'ordinanza presidenziale, peraltro non reclamata, non essendo sopraggiunto alcun fatto nuovo e diverso idoneo a modificare le statuizioni economiche, rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti urgenti formulata dal ricorrente e fissava per la precisazione delle conclusioni sullo status l'udienza del 19 febbraio 2020, in cui rimetteva la causa in decisione al Collegio.

In data 4 aprile 2020 veniva pubblicata la sentenza parziale n. .../2020 con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia in data 1 dicembre 1990 tra A.D.S. e P.C., trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ...al n. ..., Parte I, Anno 1990.

Venivano depositate memorie ex art. 183, VI co., c.p.c., in cui il D.S. insisteva nell'eccezione del mancato deposito della comparsa integrativa di controparte con conseguente acquiescenza per non contestazione di tutte le circostanze dedotte nella propria memoria integrativa tempestivamente depositata, nonché del mancato deposito della memoria istruttoria, così decadendo dalle relative facoltà.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2020, ritenuta l'ammissibilità della documentazione depositata da ambo le parti, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova per interrogatorio formale della resistente richiesta dal ricorrente nella memoria su tutti i capitoli ivi articolati e ritenuto di dover riservare all'esito delle prove orali ogni ulteriore determinazione sulle istanze istruttorie del ricorrente, il G.I. ammetteva detta prova orale.

All'udienza del 23 settembre 2021 veniva svolto interrogatorio formale della resistente, la quale dichiarava la figlia si era laureata e aveva concluso un doppio master, ricercando lavoro presso enti internazionali, e ribadiva di non convivere con W. e che la pittura fosse solo un hobby, avendo esposto solo in poche occasioni alcuni quadri, di cui solo alcuni pezzi venduti ad amici e parenti.

La causa veniva, altresì, istruita mediante il deposito di documentazione e ordine di esibizione emesso nei confronti delle parti.

Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 30 marzo 2022 e il Giudice riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c., cui seguiva il deposito delle relative comparsa conclusionali e memorie di replica, in cui le parti ribadivano le proprie posizioni, il D.S. deducendo che la figlia C. era ormai indipendente, lavorando alla Commissione Europea, con una retribuzione di Euro 1.200,00, con conseguente domanda di revoca dell'assegno in suo favore, e insistendo nelle sue conclusioni, anche in relazione alla sopraggiunta indipendenza economica della C. e alla modifica delle sue condizioni reddituali una volta rientrato in Italia, con modifica della domanda circa il mantenimento dei figli A. e G., non più diretto ma nella misura di Euro 400,00, e la C. reiterando le sue richieste, formulate nelle note di trattazione scritta.

Motivi della decisione

In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da A.D.S. e P.C..

Sulle eccezioni in rito di parte ricorrente

In merito alla violazione dell'art. 122 c.p.c. in cui, a dire di parte ricorrente, sarebbe incorsa la resistente, tale eccezione è infondata, in quanto la norma si applica, secondo la giurisprudenza prevalente, solo agli atti processuali in senso stretto (ad es. provvedimenti del giudice, atti di parte introduttivi del processo). Secondo quanto sancito dagli artt. 122 e 123 c.p.c. l'obbligo sancito dall'art. 122 del c.p.c. di usare nel processo solo la lingua italiana deve intendersi riferito ai soli atti processuali in senso proprio, rimanendone di conseguenza escluse le dichiarazioni probatorie raccolte nel processo, le prove documentali che si può rendere necessario acquisire, gli atti preparatori ed in generale tutti quegli atti che non hanno un'influenza immediata sul rapporto processuale, anche se con esso coordinati. Qualora il giudice sia a conoscenza della lingua straniera e non ne ravvisi la necessità, il medesimo non può ritenersi obbligato ad accogliere la richiesta di nomina dell'interprete e tale sua decisione non può formare oggetto di censura in sede di legittimità. Tra l'altro non può sottacersi il fatto che lo stesso D.S. abbia prodotto documenti in lingua straniera (depositi del 24 e 25 marzo 2022), così contraddicendo la propria impossibilità di difendersi e l'asserita lesione del contraddittorio.

Per quanto riguarda l'omesso deposito della memoria difensiva da parte della resistente, si precisa che tale comportamento processuale non incide sulle difese della C. né sulle sue richieste, immutate dalla costituzione in fase presidenziale, in quanto "il coniuge resistente nel giudizio di separazione o divorzio, che compaia assistito da difensore nella fase presidenziale, depositando uno scritto difensivo con il quale formuli (come nella specie) anche domande riconvenzionali, deve considerarsi costituito in giudizio sin da tale momento e le domande riconvenzionali debbono considerarsi ritualmente e tempestivamente proposte, senza che ne occorra la riproposizione nella successiva fase innanzi al giudice istruttore (Cass. sezione prima civile, sentenze 28 marzo 2007, n. 7653 e 11 novembre 2009, n. 23910; Cassazione ordinanza 17 dicembre 2010, n. 25558)" (Corte Cost., ordinanza n. 97 del 2017).

Affidamento e collocamento

Nulla deve disporsi in merito all'affidamento e collocamento dei figli A. e G. in quanto divenuti maggiorenni nelle more del procedimento. Gli stessi, ancora non autosufficienti, studenti, continueranno a vivere presso l'abitazione della madre sita in E. (B.), R. E. D. 47.

Mantenimento dei figli ed assegno divorzile

Il D.S. ha chiesto la revoca della contribuzione a favore della C. e, in sede di memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c. e di comparse conclusionali, di contribuire al mantenimento dei figli in via diretta dovendosi disporre l'affidamento con collocamento alternato ed in via subordinata con un assegno di Euro 400,00 mensili per ciascun figlio, tenuto conto delle spese di viaggio del padre per recarsi a trovare gli stessi nei loro luoghi di vita e spese di trasferimento aereo dei figli al 50 % tra i genitori in caso di trasporto dai loro luoghi di vita fino alla casa del padre, e, quanto alla figlia maggiorenne laureata, la cessazione dell'assegno di mantenimento indiretto, atteso l'intervenuto completamento degli studi e il principio di autonomia economica insito nella qualifica professionale acquisita, ovvero mantenimento diretto della stessa a carico di entrambi i genitori proporzionalmente alle loro possibilità.

La C. ha chiesto porsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli di Euro 900,00 per ciascun figlio per un totale di Euro 2.700,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT sino a che presterà servizio presso l'E., oltre il 70% delle spese straordinarie necessarie relative ai figli e un assegno divorzile per Euro 2.800,00 rivalutabili secondo gli indici ISTAT.

Per quanto riguarda il quadro economico - patrimoniale delle parti, dalla documentazione prodotta e dalle difese svolte è emerso quanto segue.

Il D.S. ha allegato dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratto conto corrente, documentazione a supporto delle sue difese, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale ha dichiarato di essere Ufficiale Pilota dell'Aeronautica Militare in servizio presso la European Defence Agency con reddito annuo di circa Euro 100.000,00, di essere proprietario dell'immobile di B., Via della M. 17, di 1/3 di un immobile a Perugia e di 1/3 di un immobile e terreno a C. (K.), di pagare un canone

di affitto di Euro 1.163,47, il mantenimento per moglie e figli di Euro 2.924,96, l'assistenza sanitaria per i figli Euro 1.758,66 al 50%, l'assicurazione infortuni per Euro 180,00 annui circa, lo sport per i figli Euro 390,00 al 50%, Euro 120,00 mensili per collaboratrice domestica. Dall'esame dell'unico estratto di conto corrente prodotto (dal 3 gennaio 2022 al 23 marzo 2022 e la cui attendibilità si ignora, non essendo un documento ufficiale della B.) si evince che il ricorrente ha uno stipendio in Italia (erogato dal Ministero Economia e Finanze) in media di Euro 5.200,00 mensili, ma una movimentazione poco chiara, in quanto dallo scarno documento prodotto, si evincono versamenti per Euro 240.000,00 di cui si ignora la provenienza. Inoltre, non risultano gli accrediti degli emolumenti ricevuti dalla E. (vedasi cedolini prodotti dallo stesso ricorrente), che, dunque, si presume vengano accreditati su altro conto corrente non dichiarato.

La C. ha prodotto dichiarazione sostitutiva del 18 gennaio 2022 in cui dichiara di possedere un appartamento in B., R. E. D. 47, e la quota di 1/6 di un appartamento a Perugia, di avere un reddito annuo di circa Euro 17.220,00 (assegni di mantenimento del marito), di essere stata titolare di un conto corrente presso M.P., poi Aion, chiusi, e di uno presso B.A. e di un conto titoli con saldo di Euro 168.773,08 (Euro 100.000,00 derivanti dalla divisione in sede di separazione ed Euro 60.000,00 quali rate annuali per la vendita dell'immobile di B. al marito). Dall'esame degli estratti conto emerge che la resistente riceveva il mantenimento per sé e i figli sul conto M.P., poi Aion, e che fino all'ottobre 2019 aveva trasferito le somme depositate su tale conto su quello A.. Esaminando quest'ultimo, si notano dal novembre 2019 somme importanti in entrate qualificate quali giroconti, di cui però si ignora la provenienza, per poi stabilizzarsi da metà 2020 con spese congrue in entrata e uscita (e vedendosi ivi accreditare il mantenimento del D.S.). Per quanto riguarda l'attività di pittrice, descritta dalla resistente solo come hobby e non come attività lavorativa, tale circostanza è stata ribadita durante l'interrogatorio formale. In riferimento poi alla relazione sentimentale con tale W., la resistente ha negato sia in corso una convivenza, anche se in sede di udienza presidenziale aveva dedotto lo stesso restasse saltuariamente a dormire presso di lei e qualche volta a cena.

Per quanto riguarda la figlia C.D.S. il ricorrente in comparsa conclusionale ha riferito la stessa starebbe lavorando presso la Commissione Europea con un reddito mensile di Euro 1.200,00 e, sebbene non abbia dato prova in merito, è presumibile che la ragazza si sia collocata in ambito lavorativo, in quanto, durante l'interrogatorio formale di P.C., quest'ultima ha riferito che la figlia aveva terminato i suoi studi e conseguito due master e aveva formulato richieste lavorative alla Commissione Europea ed altri enti internazionali.

Dall'esame di tutto quanto sopra esposto, degli scritti difensivi e dell'istruttoria, si deduce che la figlia delle parti, C.D.S., abbia una capacità lavorativa e un bagaglio culturale e professionale tale per cui, anche in base a quanto riferito dai genitori, abbia trovato una occupazione (che già stava cercando a settembre 2021) e, pertanto, si revoca l'assegno di mantenimento in suo favore.

In merito al mantenimento dei figli A. e G., appena diciottenni, studenti, conviventi con la madre, non economicamente autosufficienti, anche per le aumentate esigenze dovute all'età, si dispone che A.D.S. provveda al loro mantenimento con il versamento di complessivi Euro 1.600,00 mensili (Euro 800,00 cadauno), oltre rivalutazione Istat, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, e che le spese straordinarie devono essere ripartite tra i genitori al 50%, secondo le disposizioni del Protocollo di Civitavecchia attualmente in vigore. Tale somma appare congrua in relazione alla

situazione reddituale delle parti - così come ricostruita in sede di istruttoria con i limiti sopra esposti - ed alle esigenze dei figli ormai maggiorenni e non autosufficienti.

Per quanto riguarda l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, ad avviso del Collegio non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del 2018. La Corte di cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo "di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro".

Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.

Relativamente alla posizione di P.C., non è stato provato che la stessa ha svolto attività professionale e remunerata di pittrice. Ciò sebbene, come detto in precedenza, il D.S. abbia posto in evidenza la questione, facendo riferimento a mostre esposte e vendita di quadri. Allo stesso tempo, però, la resistente, appena cinquantenne, è pienamente capace e idonea a mettere a frutto le proprie abilità e conoscenze e non può non tenersi conto di questo elemento ai fini del riconoscimento dell'assegno in suo favore. Il ricorrente, altresì, ha posto in evidenza la circostanza che la moglie abbia intrapreso una convivenza col compagno W., fatto, questo, anch'esso, che condurrebbe ad un mancato riconoscimento dell'assegno divorzile. Tuttavia, tale circostanza non è stata provata in giudizio e pertanto non può essere valorizzata ai fini di una eventuale esclusione o riduzione in merito alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge.

Nella fattispecie risultano sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in misura ridotta. Sulla base delle difese nonché delle rispettive situazioni economiche e condizioni lavorative, l'assegno richiesto dalla resistente appare accoglibile nell'an ma non nel quantum domandato, sproporzionato rispetto alle condizioni delle parti. Si ritiene che il D.S. debba corrispondere un assegno divorzile di Euro 750,00. Difatti, tale assegno viene stabilito alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla C. alla conduzione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/03/2022, n. 8057), in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Infatti è emerso in corso di causa che la C. ha seguito il marito all'estero per consentire di portare avanti una brillante carriera lavorativa, dunque ha posto in essere sacrifici compensabili secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente di legittimità.

Il Collegio ritiene inoltre che l'entità dell'assegno vada moderata rispetto alle richieste della resistente considerato che già in fase di separazione le parti hanno definito compensazioni e trasferimenti immobiliari che sono andate nella direzione di ridurre lo squilibrio tra le parti e tenuto

conto che la resistente risulta possedere circa 170.000,00 Euro di titoli mentre il D.S. sostiene molte spese anche per i figli, che mantiene in via quasi esclusiva.

L'esito della controversia, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza con riferimento alle opposte richieste, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. .../2018 R.G.A.C., vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 367/2020 pubblicata in data 4 aprile 2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:

- 1) rigetta le eccezioni in rito formulate da parte ricorrente, per quanto dedotto in motivazione;
- 2) dispone che A.D.S. corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli A. e G., entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla madre, P.C., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma mensile complessiva di Euro 1.600,00 (800,00 Euro per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- 3) dispone che le spese straordinarie mediche, di studio e sportive dei figli saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia;
- 4) dispone che A.D.S. corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, a P.C., entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma mensile di Euro 750,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
- 5) spese compensate.

Conclusione

Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 11 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2022.